



Via N. Straziota 1 - Bari 70125  
Tel. Presidenza 080-5014889 - Segreteria 080-5026649 - Fax 080-5010757  
codice meccanografico BAMB02200N  
CF 80016330724 - codice IPA istsc\_bamm02200n  
PEC: bamm02200n@pec.istruzione.it - EMAIL: bamm02200n@istruzione.it

## CIRCOLARE N. 29

AI COPRPO DOCENTE  
AL PERSONALE ATA  
SEDE

### OGGETTO: COMUNICAZIONI DI ASSENZA DAL SERVIZIO

Con la presente si intende ribadire che il **dipendente ha l'obbligo di avvertire la scuola della sua assenza non oltre l'inizio dell'orario di lavoro**. A tal proposito l'art 17/10 del CCNL/2007 tuttora in vigore è molto chiaro sull'argomento: "L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, **deve essere comunicata all'istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica**, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza". Tale comma rimane confermato e quindi vi è ancora l'obbligo per tutto il personale della scuola assunto a tempo indeterminato e determinato di comunicare "tempestivamente", quindi per le vie brevi, e "non oltre l'inizio dell'orario di lavoro" l'assenza per malattia. **È utile precisare che per "orario di lavoro" si intende l'orario di apertura della scuola e non quello di servizio del personale**. Alla base vi è sempre un interesse pubblico da rispettare (garantire all'utenza l'espletamento di un servizio), pertanto il dipendente che si assenta dovrebbe fin da subito mettere la scuola nelle condizioni di attuare le modalità più opportune di sostituzione, e ciò può avvenire nel migliore dei modi solo se la scuola conosce prima dell'inizio delle attività previste per quel giorno. **Nel contempo il dipendente ha anche l'obbligo di comunicare il recapito, se diverso da quello inizialmente indicato alla scuola di servizio, per la corretta verifica dello stato di malattia da parte del medico fiscale**. Giova intanto ricordare che il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo (se ricadenti nel periodo di malattia), **nelle fasce di reperibilità**. L'art 17/16 del CCNL precisa infatti che qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, **è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare**.

Bari, lì 18 Ottobre 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Antonietta Scurani*